

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02384/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2384 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Ignazio Modica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio
Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso interno, per titoli ed esami, al fine della copertura di 313 unità nella qualifica di ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato il 23 dicembre 2021, ove non risulta il ricorrente;
- dell'esclusione del ricorrente dalla prova scritta del Concorso, espressa il 23

dicembre 2021, per non aver raggiunto il punteggio minimo di almeno 21/30 al fine dell'ammissione alla prova orale;

- del verbale concernente la correzione della prova scritta del ricorrente, recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 20.00, come tale insufficiente al raggiungimento di almeno 21/30;

- del questionario dei quiz somministrato al ricorrente al fine dello svolgimento della prova scritta laddove recante 4 domande illegittime, nonché il relativo atto di approvazione dello stesso;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale ove non dovesse recare il suo nominativo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 agosto 2022:

- della graduatoria finale del concorso interno volto alla copertura di 313 posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall'amministrazione resistente documentati elementi riguardo alla posizione del ricorrente che ha superato la prova orale (come comunicato dalla stessa amministrazione) e, in particolare, onerare la stessa p.a. di produrre in giudizio un prospetto con l'indicazione della votazione ottenuta dal candidato risultato idoneo nonché della posizione in graduatoria;

Ritenuto di assegnare all'amministrazione, per provvedere all'incombente

istruttorio sopra richiesto, un termine di novanta giorni dalla comunicazione – o, se anteriore, dalla notificazione – della presente ordinanza, onerando espressamente la parte ricorrente di notificare l'ordinanza medesima alla p.a. anche presso la sede effettiva (ove la presente ordinanza sarà trasmessa anche a cura della segreteria);

Ritenuto, infine, opportuno – per esigenze di concentrazione processuale – disporre l'immediata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria finale del concorso interno in epigrafe;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, il ricorrente possa essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti nonché della presente ordinanza nei confronti dei soggetti di cui alla graduatoria finale del concorso interno in epigrafe, con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Riservata ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio;

Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Ordina al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per il prosiegua del giudizio l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione della presente ordinanza presso la sede effettiva dell'amministrazione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO